



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Decreto del Presidente

n. **57**

del **17/05/2022**

Pagina 1

Settore Affari Legali - Programmazione - Organizzazione

Servizio Affari del Personale

**OGGETTO: Servizio di supporto agli organi di indirizzo politico. Individuazione personale in distacco parziale presso il Comune di Montevarchi.**

Allegati: No

Riscontro di bilancio: si

Servizi Interessati:

RSU

Servizio Protezione Civile

Servizio Staff Presidente

Settore Aff. Leg.-Prog.-Org.

Settore Finanziario

Classifica/Fascicolo: 03.C6.A0 - 00000000001



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

# Decreto del Presidente

n. 57

del 17/05/2022

Pagina 2

## LA PRESIDENTE

### PREMESSO:

- che sulla scorta dei sempre maggiori e frequenti impegni istituzionali che gravano sulla Presidenza della Provincia si vedono inevitabilmente intersecarsi i molteplici compiti e le funzioni di vertice dell'Amministrazione Provinciale con quelle di Sindaco del Comune di Montevarchi, nonché con gli ulteriori incarichi in seno agli organismi nazionali e regionali dell'Unione province italiane;
- che per assicurare il regolare svolgimento di tali funzioni ed incarichi occorre avvalersi di adeguato personale dipendente di supporto agli organi istituzionali;

**CONSIDERATO** necessario regolare l'utilizzo del personale della Provincia mediante lo strumento funzionale, che meglio si addice alle esigenze organizzative delle amministrazioni pubbliche coinvolte, secondo la lettura costituzionale (Sentenza della Corte Costituzionale 30 ottobre 2020, n. 227) in ragione della regolazione giuridica del rapporto di lavoro, in riferimento alle stesse modalità della prestazione lavorativa e della disciplina dei profili, compresi quelli retributivi, nel rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione previsto dall'art. 97 della Costituzione e dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione;

**RILEVATO** che nell'impiego pubblico le forme di utilizzo temporaneo di un dipendente in un'altra amministrazione comunale presso enti pubblici, diversi da quelli di appartenenza sono tuttora, in parte regolate dall'art. 56 del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, "Comando presso altra amministrazione";

**ATTESO** che la nozione di comando di cui all'art. 56 del T.U. n. 3/1957, descrive il fenomeno per cui il pubblico impiegato, titolare di un posto di ruolo presso una pubblica amministrazione, viene temporaneamente a prestare servizio presso altra Amministrazione o presso altro ente pubblico e importa, da un lato, l'obbligo di prestare servizio presso un ufficio od un ente diverso da quello di appartenenza e, dall'altro, la dispensa dagli obblighi di servizio verso l'Amministrazione di origine;

**RILEVATO** che nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, il "comando" del dipendente pubblico si differenzia dal "distacco" del dipendente privato per la natura provvedimento dell'atto che dispone il comando, adottato dal soggetto nella cui organizzazione il dipendente viene inserito, e non dal suo originario datore di lavoro, per cui, diversamente dal distacco, il comando non realizza un interesse del datore di lavoro ma dell'Amministrazione che lo dispone, e non costituisce un atto organizzativo riconducibile al datore di lavoro; ne consegue che, laddove nel caso del distacco permangono in capo al datore di lavoro distaccante il potere direttivo e di determinare la cessazione del distacco stesso, e pertanto, in caso di dipendente adibito a mansioni superiori presso il distaccatario, in capo al distaccante si verificheranno le conseguenze di cui all'art. 2103 c.c., nell'ipotesi del comando, il dipendente pubblico



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Decreto del Presidente

n. 57

del 17/05/2022

Pagina 3

che si trovi a svolgere mansioni superiori a quelle originarie presso l'amministrazione ove è comandato non ha diritto all'inquadramento nella qualifica superiore presso il proprio datore di lavoro, né al pagamento delle relative differenze retributive (Cassazione civile, Sezione lavoro, 17 febbraio 2004, n. 3097);

**VISTO** l'art. 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui: «*Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.*»;

**CONSTATATO** che la legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art.1, comma 413) che «*A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee, del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato*»;

**VISTO**, altresì, l'art. 1, comma 124, della legge 30.12.2018, n. 145 che prende in carico la finalità di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, consentendo agli enti locali di utilizzare, col consenso dei lavoratori interessati, "personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza";

**RILEVATO**, che il Contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 2004, all'art. 19, comma 2 prevede: «*Le parti concordano nel ritenere che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale "distaccato" a prestare servizio presso altri enti, amministrazioni o aziende, nell'interesse dell'ente titolare del rapporto di lavoro, restano a carico dell'ente medesimo*»;

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale n. 233 del 15.2.2021, recante «*Specificazione mansioni/funzioni del dipendente Peri Massimo*», si è disposto di procedere alla formalizzazione della "duplice" funzione operativa svolta dal dipendente Sig.r Peri pur mantenendo il proprio Profilo professionale di "Collaboratore Tecnico";

**ATTESO** che il dipendente Sig.r Massimo Peri possa essere incardinato, per il periodo di svolgimento del mandato di Presidente della Provincia, all'interno del Servizio Staff della Presidente pur mantenendo altresì il ruolo di "Autista di Protezione Civile", nell'ambito delle attribuzioni assegnate alla Provincia, ai sensi del combinato disposto di cui alla legge 56 del 2014, all'art. 11, comma 1, lett. o) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed all'art. 8 della L.R.T. n. 45/2020 - in qualità di ente di area vasta - ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo alla vigilanza sulla predisposizione da parte della propria struttura di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze;



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Decreto del Presidente

n. 57

del 17/05/2022

Pagina 4

**RISCONTRATO** inoltre che il personale individuato nel servizio Staff destinato a supportare la Presidenza della Provincia nell'espletamento degli impegni istituzionali possa essere distaccato a prestare servizio contestualmente presso il Comune di Montevarchi, ente territoriale nel quale, la sottoscritta Presidente svolge le funzioni di Sindaco, nell'interesse dello stesso Ente provinciale titolare del rapporto, significando gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio restino a carico dell'ente medesimo;

**RITENUTO** pertanto individuare il Sig. Peri Massimo quale dipendente da assegnare, mediante l'istituto del distacco, presso il Comune di Montevarchi, fino ad un massimo del 50% - come media mensile - dell'orario di lavoro contrattualmente previsto per il comparto Funzioni locali e che le modalità ed i termini di svolgimento della collaborazione del personale distaccato saranno declinati, in forma flessibile, sulla base delle esigenze della stessa Presidenza e saranno espletati tramite le procedure ordinarie di rilevazione delle presenze presso i rispettivi enti.

**VISTO** il parere favorevole del responsabile dell'Ufficio proponente in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1', del d. lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il parere favorevole del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, del d. lgs. n. 267/2000;

### DECRETA

**1) DI DISPORRE** – per i motivi e con tutte le precisazioni indicate in premessa, qui richiamate integralmente e nel precipuo interesse della Provincia di Arezzo - il distacco parziale del dipendente Massimo Peri presso il Comune di Montevarchi, per il periodo di svolgimento dell'incarico di Presidente della Provincia, fino ad un massimo del 50% - come media mensile - dell'orario di lavoro contrattualmente previsto per il Comparto Funzioni locali e che le modalità ed i termini di svolgimento della collaborazione del personale distaccato saranno declinati, in forma flessibile, sulla base delle esigenze della stessa Presidenza e saranno espletati tramite le procedure ordinarie di rilevazione delle presenze presso i rispettivi enti.

**2) DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcun incremento di spesa per l'Ente oltre agli *oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale "distaccato" già gravanti sull'Ente distaccante medesimo*;

**3) DI INDIVIDUARE** responsabile del procedimento relativo al presente provvedimento il Segretario generale della Provincia, preposto alla unità organizzativa del personale e dell'organizzazione dell'Ente, che provvederà all'adempimento degli atti conseguenti e susseguenti.

**4) DI TRASMETTERE** il presente atto al Comune di Montevarchi per l'adozione dei provvedimenti necessari di presa d'atto del distacco del dipendente "de quo".

LA PRESIDENTE  
Silvia Chiassai Martini

Il documento è stato firmato da: CHIASSAI MARTINI SILVIA

Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'elaborazione del documento in data 17-05-2022

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).